

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI EPIDEMIOLOGIA (20 Maggio 2010)

Obiettivi

Art.1 - L'Associazione Italiana di Epidemiologia (A.I.E.) è un'associazione culturale senza scopo di lucro e ha per obiettivi:

- a) facilitare la comunicazione ed il collegamento tra quanti sono impegnati nella ricerca epidemiologica;
- b) contribuire allo sviluppo delle conoscenze ed alla loro applicazione nel settore della prevenzione e della valutazione degli interventi;
- c) stabilire e mantenere rapporti con istituzioni italiane e straniere interessate ai problemi epidemiologici;
- d) promuovere lo sviluppo dell'epidemiologia nell'ambito dei servizi del Sistema Sanitario Nazionale.

Art.2 - L'A.I.E. tiene riunioni scientifiche di lavoro, seminari di informazione, di ricerca e didattici; promuove la circolazione di riviste e fogli di informazione; istituisce gruppi di lavoro su temi specifici.

Soci

Art. 3 - Sono ammessi a far parte dell'associazione in qualità di soci quanti ne condividano gli obiettivi.

La qualità di socio si acquista a tempo indeterminato e in ogni caso i diritti di socio non sono trasmissibili nemmeno per causa di morte ed è esclusa qualsiasi rivalutazione della quota sociale. I soci hanno un uniforme rapporto con l'associazione e hanno uguale diritto di voto per l'approvazione dei bilanci, per le modifiche dello Statuto e del Regolamento per la nomina degli organi direttivi, con uguale elettorato attivo e passivo.

La qualifica di socio si perde per decadenza, dimissioni od espulsione. Si decade automaticamente per il mancato pagamento di tre quote successive non regolarizzate entro tre mesi dal sollecito inviato dalla segreteria.

L'espulsione può essere decisa solo dall'assemblea per gravi motivi inerenti gli obiettivi associativi.

Può essere assegnata la qualifica di "socio emerito" ad un socio di chiara fama scientifica e che si sia distinto nella vita associativa dell'AIE; i soci emeriti hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Elettorato attivo e passivo

Art.4 - Un socio ha diritto di voto durante una assemblea ordinaria o straordinaria se è stato presente in qualità di socio ad almeno una delle assemblee ordinarie dei due precedenti anni sociali.

Possono essere eletti alle cariche sociali solo i soci con diritto di voto.

Riunioni ed assemblee

Art.5 - L'Associazione tiene almeno una riunione scientifica di lavoro annuale durante la quale ha luogo anche l'assemblea ordinaria annuale al termine della quale vengono indicati la data, il luogo ed i temi della successiva.

L'assemblea è l'organo decisionale dell'Associazione che ne definisce tutte le linee di attività scientifiche e gestionali.

Approva **annualmente** i bilanci preventivi e consuntivi, l'operato della Segreteria, l'istituzione e l'attività di gruppi di lavoro stabilendone competenze e

modalità di funzionamento ed ogni altra decisione compatibile con gli scopi associativi.

Le assemblee straordinarie possono essere indette dalla segreteria con preavviso di almeno due mesi su iniziativa della segreteria stessa o da almeno un quinto dei soci con diritto di voto.

Le altre riunioni scientifiche non possono avere capacità decisionale.

Presidenza e Segreteria

Art.6 - L'assemblea elegge ogni due anni un Vice Presidente ed i consiglieri; allo scadere del secondo anno dall'elezione il Presidente ed i Consiglieri decadono ed il Vice Presidente assume la Presidenza. Al Presidente sono attribuite funzioni di amministratore e di

rappresentante dell'Associazione; al Vice Presidente funzioni di tesoriere.

La Segreteria è l'organo esecutivo dell'assemblea con compiti di indirizzo, coordinamento, amministrazione dell'Associazione ed è composta da non più di 9 membri.

La Segreteria può designare alcuni soci a compiti specifici ed in particolare può attribuire ad essi funzioni di collegamento e rappresentanza nei confronti di altre associazioni, organismi e istituzioni. Le modalità di elezione e il numero di membri sono definiti dal regolamento

Sezioni Regionali

Art. 7 - Sono istituite le sezioni regionali la cui attività ed i criteri di funzionamento sono stabiliti dal regolamento.

Votazioni

Art.8 - Le delibere dell'assemblea e della Segreteria sono normalmente approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Non sono ammesse deleghe.

Le modifiche al presente statuto richiedono l'approvazione dei due terzi dei presenti con diritto di voto, tranne che per la modifica dell'articolo 4 per la quale è richiesta anche la presenza in assemblea della maggioranza dei soci.

Le proposte di variazioni di statuto possono essere formulate dalla segreteria o da almeno dieci soci e deve esserne data notizia a tutti i soci da parte della Segreteria almeno un mese prima della data dell'assemblea.

Gli eventuali emendamenti proposti durante l'assemblea stessa devono riguardare esclusivamente le variazioni di statuto proposte.

Le proposte di variazione del regolamento sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti e non devono essere presentate anticipatamente. Il regolamento può essere approvato, solo per motivi di urgenza, anche dalla Segreteria, ma solo all'unanimità dei suoi componenti.

Patrimonio

Art.9 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annualmente versate dai soci nella misura fissata dal regolamento e dalle eventuali quote devolute da non soci previa accettazione della Segreteria.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l'attuazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio di questa deve essere devoluto a cura dei liquidatori – salva diversa destinazione imposta dalla legge – ad altra associazione avente finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità, sentito

l'organismo di controllo istituito, in conformità dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e comunque delle eventuali susseguenti norme di legge, per l'uniforme applicazione della normativa in materia di enti non commerciali.

Sede legale e sede scientifica

Art.10 - La sede legale dell'associazione è a Milano, in via Ricciarelli 29, c/o Inferenze scarl. La sede scientifica corrisponde alla sede lavorativa del presidente.

Norme suppletive

Art. 11 - Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto valgono le norme e le consuetudini vigenti.

REGOLAMENTO

1) Elezioni della Segreteria, del Presidente e del Vice-presidente

La Segreteria è composta da un Presidente, da un Vicepresidente e da sette membri; viene rinnovata ogni due anni. Allo scadere del biennio il Vicepresidente uscente diventa automaticamente Presidente della nuova Segreteria. Il nuovo Vicepresidente e gli altri membri vengono eletti durante l'assemblea ordinaria; i membri uscenti non possono essere immediatamente rieletti.

La scheda elettorale reca due spazi distinti per la scelta del Vicepresidente e per la scelta dei sette Consiglieri di Segreteria. Ciascun socio elettore indica una sola preferenza per il Vicepresidente e fino a tre preferenze per i Consiglieri di Segreteria. Sono ammesse le candidature di uno stesso socio sia alla carica di Vicepresidente sia a quella di Consigliere di Segreteria ma i voti ottenuti per ciascuna delle due cariche non sono cumulabili.

Se si verificano situazioni di parità di voti per la carica di Vicepresidente si procede al ballottaggio, mentre per la carica di membro di segreteria si procede per sorteggio.

Il Presidente e il Vicepresidente che si dimettano dalla loro carica rimangono membri della Segreteria.

Se viene a mancare per dimissioni od altro il Presidente, allora il Vicepresidente gli subentra anticipatamente rispetto alla scadenza del biennio. Se viene a mancare invece il Vicepresidente gli subentra il membro di Segreteria eletto con maggior numero di preferenze globali fino alla scadenza del biennio, quando verranno eletti in tal caso tutti i membri della nuova Segreteria: per la votazione del Presidente si procederà con una preferenza a parte che non sarà conteggiata per l'elezione degli altri membri. Se infine viene a mancare alla Segreteria uno degli altri membri, vi subentra il primo dei non eletti e in mancanza di questi il posto rimane vacante. Se durante un biennio viene a mancare la

maggioranza dei membri di Segreteria il biennio si deve considerare automaticamente concluso e si devono indire nuove elezioni da parte della Segreteria uscente anche se dimissionaria.

Nell'Assemblea precedente a quella delle elezioni viene nominata una commissione per le candidature, composta da 3 soci scelti dall'Assemblea stessa. La commissione deve esprimere entro 30 giorni dalle elezioni almeno 2 candidature a Vicepresidente e almeno 10 candidature a Consigliere. Le proposte della commissione vengono diffuse tra i soci nei giorni precedenti l'Assemblea. Alle proposte della commissione si aggiungono le candidature a Vicepresidente ed a Consigliere avanzate da parte di qualsiasi socio durante l'Assemblea.

2) Sezioni regionali

Scopo delle sezioni regionali, è la promozione dell'epidemiologia a livello locale, in base agli obiettivi stabiliti dall'art. 1 dello Statuto. Le sezioni devono garantire un livello sufficiente d'attività locali, mentre eventuali iniziative di carattere nazionale possono essere organizzate solo in accordo con la segreteria nazionale.

Le sezioni, che possono essere regionali o interregionali, vengono istituite facendo seguito a proposta scritta alla Segreteria AIE di almeno 10 soci dell'AIE operanti nella regione ove s'intende avviare la stessa. I soci promotori della sezione regionale sono tenuti a comunicare a tutti i soci AIE della regione (i cui nominativi sono trasmessi dalla Segreteria) tutte le scadenze ed attività che saranno programmate.

Su indicazione della sezione regionale, la segreteria AIE nomina non più di 2 rappresentanti della sezione regionale con un mandato biennale. I rappresentanti regionali possono svolgere fino a un massimo di due mandati consecutivi. Essere rappresentante regionale è incompatibile con essere componente della segreteria.

Le sezioni regionali devono favorire l'adesione di nuovi soci all'associazione. Pertanto, solo i soci AIE possono partecipare alle attività delle sezioni regionali, con l'ovvia eccezione delle iniziative allargate di tipo seminariale.

I costi delle attività delle sezioni regionali non incidono sulle risorse dell'AIE. Le sezioni non dispongono di autonomia di bilancio. Le sezioni regionali lavorano nell'AIE e per l'AIE. Gli eventi regionali sono programmati in modo da non interferire con la programmazione nazionale. I rappresentanti delle sezioni regionali operano in stretto contatto con la segreteria AIE alle cui riunioni possono partecipare, su invito.

Qualora le attività di una sezione regionale si pongano in conflitto con gli obiettivi statutari o in conflitto o competizione con le indicazioni della segreteria, la segreteria può rimuovere il rappresentante o, in casi estremi, sciogliere la sezione.

3) Gruppi di lavoro

Per armonizzare lo sviluppo dell'Associazione e per favorire la collaborazione tra i soci si auspica la formazione di gruppi di lavoro. La costituzione di nuovi gruppi di lavoro è demandata all'assemblea. I gruppi di lavoro sono coordinati dalla segreteria che deve designare un responsabile.

Qualsiasi attività esterna ai gruppi che in qualsiasi modo coinvolga il nome dell'associazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Segreteria. Il mandato dei gruppi di lavoro è rinnovato annualmente dalla Segreteria ed il termine dell'attività di un gruppo di lavoro è ratificato dall'Assemblea.

4) Quote sociali

La riscossione delle quote sociali dei soci avviene al momento dell'iscrizione all'assemblea annuale; i soci assenti sono tenuti ad inviare al tesoriere la quota associativa entro lo scadere dell'anno sociale.

La quota associativa è determinata dalla segreteria dell'associazione e comunicata ai soci per approvazione nel corso dell'assemblea annuale. Per favorire l'adesione all'associazione dei giovani epidemiologi, oltre alla quota associativa ordinaria, è prevista anche una quota associativa ridotta riservata ai soci non ancora strutturati e con rapporto di lavoro precario.

La Segreteria può, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, stipulare accordi per la diffusione a prezzi agevolati della Rivista Epidemiologia & Prevenzione.

Tali accordi possono prevedere l'aumento della quota di iscrizione annuale con inclusione del prezzo dell'abbonamento alla rivista Epidemiologia & Prevenzione.

La Segreteria può altresì stabilire quote di iscrizione ridotte per alcune categorie di soci.

La quota di partecipazione alla riunione scientifica annuale da diritto all'iscrizione all'Associazione Italiana di Epidemiologia per l'anno in corso a coloro che ne hanno titolo in base agli articoli 3 e 4 dello Statuto.

5) Obblighi fiscali

E' fatto obbligo alla Segreteria, nella persona del Tesoriere, di redigere un rendiconto economico e fiscale annuale, anche nella forma di bilancio, entro la fine dell'anno fiscale, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.